



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA - Presidente -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Dott.ssa MARILENA GORGONI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ
CIVILE
GENERALE

Adunanza del
18/2/2026 - CC

R.G.N. 28491/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28491/2022 proposto da:

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, con domicilio
digitale *ex lege*;

- ricorrente principale-

contro

██████████ e ██████████ rappresentati e
difesi dagli avv.ti ██████████ e ██████████, con domicilio
digitale *ex lege*;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e

██████████ in proprio e in qualità di erede di Gaetano ██████████ di
██████████ e di ██████████ MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE; ██████████ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; ██████████
██████████ DI ██████████ ASSICURAZIONI S.P.A.;
FALLIMENTO ██████████ S.R.L.;



- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4895/2022, depositata il 14/7/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/2/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 14/7/2022, la Corte d'appello di Roma, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 24170/2018), per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze e [REDACTED] s.p.a. al risarcimento dei danni subiti da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] avvenuto a seguito della contrazione dell'infezione da *legionella pneumophila* attribuita agli impianti di condizionamento e di riscaldamento dell'aria installati presso gli uffici del Ministero convenuto presso il quale [REDACTED] [REDACTED] svolgeva la propria attività lavorativa;

con la stessa decisione, la Corte territoriale ha altresì accertato la responsabilità solidale della [REDACTED] s.p.a. avendo quest'ultima contrattualmente assunto, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze (sulla base del c.d. contratto di [REDACTED] concluso tra le parti), l'impegno ad assicurare la complessiva manutenzione dell'immobile, comprensiva della manutenzione dei condizionatori dell'aria, al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ministeriali;

da ultimo, il giudice del rinvio ha rigettato le domande proposte in via di rivalsa dalla [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. nei confronti della [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] e della [REDACTED] s.r.l. (oltre all'assorbimento della domanda di garanzia spiegata da quest'ultima nei confronti della [REDACTED] Assicurazioni s.p.a.), prendendo infine atto dell'avvenuto



giudicato interno formatosi sul giudizio di completa estraneità ai fatti di causa della [REDACTED] s.r.l., in favore della quale il giudice di primo grado aveva pronunciato sentenza di condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze (chiamante in garanzia della [REDACTED] s.r.l.), ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

avverso la sentenza del giudice del rinvio, la [REDACTED] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo d'impugnazione;

[REDACTED] e [REDACTED] (in qualità di soci "e successori sui generis della [REDACTED] s.r.l.": cfr. pag. 15 del controricorso con ricorso incidentale) resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

entrambe le parti costituite hanno depositato memoria;

considerato che,

con l'unico articolato motivo del proprio ricorso, la [REDACTED] s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., nonché per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1374 e 1375 c.c. (con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c.); in subordine, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.);

osserva la società ricorrente come il giudice del rinvio avesse riconosciuto la responsabilità risarcitoria della [REDACTED] s.p.a. sulla base di un'illegittima interpretazione delle clausole del contratto di manutenzione concluso tra la stessa [REDACTED] s.p.a. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (c.d. contratto di [REDACTED] senza tener conto dell'espressa limitazione, contenuta nell'accordo concluso tra le parti, volta a contenere l'attività di manutenzione convenuta "nell'ambito e nei limiti oggettuali ed economici previsti dalle norme del



capitolato d'oneri", con esclusione di alcuna generale attività di manutenzione;

nella specie, essendo stata limitata la prestazione di manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria alla sola esecuzione di periodiche visite di controllo (con frequenza almeno trimestrale) – ed avendo la società istante regolarmente eseguito le proprie prestazioni di controllo periodico – nessuna responsabilità contrattuale avrebbe potuto riconoscersi in capo alla [REDACTED] s.p.a., avendo quest'ultima adeguatamente comprovato di aver svolto i dovuti controlli secondo la periodicità promessa;

in forza di tali premesse, la società ricorrente si duole dell'avvenuta violazione, dei canoni legali di ermeneutica negoziale richiamati in ricorso, ovvero, in subordine, dell'omesso esame, da parte dello stesso giudice, della decisiva circostanza consistita nell'avvenuto regolare adempimento, ad opera della [REDACTED] s.p.a., degli obblighi di manutenzione dalla stessa contrattualmente assunti;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, con riguardo alla responsabilità della [REDACTED] s.p.a., la Corte territoriale abbia rilevato che, *«una volta riconosciuta la responsabilità del Ministero dell'Economia ai sensi degli artt. 2043 e 2087 c.c. va anche riconosciuta la responsabilità concorrente di [REDACTED] s.p.a. Il contratto concluso con detta società era, infatti, come già rilevato dal Giudice di primo grado, un contratto di [REDACTED] [REDACTED] mediante il quale la predetta società si curava di assicurare la complessiva manutenzione dell'immobile con propria organizzazione prevedendo il punto E 4.6. del capitolato d'oneri in relazione alla manutenzione dei condizionatori l'espletamento delle operazioni atte a garantire il costante funzionamento degli apparecchi. Al punto C10 si prevedeva inoltre l'impegno a provvedere alla "ricognizione dell'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro*



adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità operando di concerto con le strutture designate e indicate dal Committente, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle". Sulla base di tali disposizioni ed altre di eguale tenore contenute nel contratto appare senz'altro corretto il riconoscimento operato dal Tribunale di una responsabilità diretta e concorrente di [REDACTED] s.p.a. ex art. 2055 c.c. per lo stato dell'immobile in cui si è sviluppato il morbo della legionella né tale responsabilità, considerata la sua qualità di "assuntore" del globale servizio di manutenzione dello stabile, può essere esclusa soltanto in virtù di un esclusiva responsabilità delle società manutentrici dei soli condizionatori di volta in volta assunte come subappaltatrici del servizio» (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata);

in forza di tali premesse, appare agevole rilevare come la Corte territoriale abbia fondato la propria complessiva interpretazione della posizione contrattuale di [REDACTED] s.p.a. (con particolare riguardo agli aspetti rilevanti nel giudizio connesso alla responsabilità per la salute dei dipendenti ministeriali) sulla base di (almeno) due passaggi del capitolato d'oneri vincolante le parti, oltre ad altre disposizioni "di eguale tenore contenute nel contratto";

in primo luogo, il giudice *a quo* ha fatto riferimento al punto E 4.6. in forza del quale la società ricorrente aveva assunto l'impegno di eseguire la manutenzione dei condizionatori con l'espletamento di tutte le operazioni atte a garantire il costante funzionamento degli apparecchi (con l'implicito riferimento a un funzionamento 'non dannoso' per i frequentatori dei locali con areazione condizionata);

in secondo luogo, la Corte territoriale ha evocato espressamente il punto C10 attraverso il quale le parti avevano espressamente attribuito alla [REDACTED] s.p.a. l'impegno a provvedere alla "ricognizione dell'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro



adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità operando di concerto con le strutture designate e indicate dal Committente, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle";

l'affermazione del giudice *a quo*, secondo cui l'avvenuto accertamento della contrazione, da parte di un dipendente ministeriale, della legionella per effetto del mancato controllo sull'adeguato funzionamento degli apparecchi inseriti all'interno dei locali ministeriali (risultati evidentemente tali da non garantire l'igiene di detti locali, nonché la sicurezza e la salubrità degli ambienti mantenuti dalla [REDACTED] s.p.a.), rappresenta il portato di un'interpretazione pienamente congrua e coerente, sul piano logico, del dettato contrattuale, nonché la correttezza della sua lettura sul piano giuridico;

poste queste premesse, appare dirimente il riscontro di una contestazione solo incompleta e generica, da parte dell'odierna ricorrente principale, dell'interpretazione contrattuale fatta propria dal giudice d'appello, essendosi la [REDACTED] s.p.a. limitata a una contestazione solo parziale dell'interpretazione del punto E 4.6 del contratto (con esclusivo riguardo al solo comma 4), senza neppure provvedere a contestare la decisione impugnata nella parte in cui richiama le altre disposizioni *"di eguale contenuto nel contratto"*, neppure al fine di denunciarne la generica indicazione;

al riguardo, è appena il caso di rilevare come, in materia di interpretazione contrattuale, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità (salva l'ipotesi in cui la motivazione sia a tal punto inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto) è limitata al caso di



violazione delle norme ermeneutiche: violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un'interpretazione diversa;

in altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo (là dove censuri l'interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata) non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (cfr. Sez. L, sentenza n. 18375 del 23/8/2006, Rv. 591659 – 01; Sez. 3, sentenza n. 9245 del 18/4/2007, Rv. 597876 – 01; Sez. 3, sentenza n. 15890 del 17/7/2007, Rv. 598616 - 01);

da qui l'inammissibilità della censura in esame, nella misura in cui risulta del tutto mancata un'adeguata argomentazione confutativa in ordine all'obiettivo inadeguatezza della motivazione impugnata in rapporto ai vincoli imposti dai canoni legali di ermeneutica negoziale;

con l'unico motivo del ricorso incidentale proposto, [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di successori della [REDACTED] s.r.l., censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda dagli stessi proposta ai fini della condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale parte soccombente) o, in alternativa, di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]



(quali parti riassunti del giudizio di rinvio e, dunque, responsabili dell'estensione del contraddittorio in sede di rinvio anche nei confronti degli odierni ricorrenti incidentali), anche in solido con il Ministero avversario, al rimborso delle spese di lite;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamente preso atto che: «*I signori [redacted] e [redacted] ex soci della società [redacted] s.r.l. eccepiscono preliminarmente che essendo stato convenuto in giudizio il Fallimento [redacted] s.r.l. l'azione, così come incardinata, si traduce nella sostanziale duplicazione di una singola posizione processuale (quella originariamente attribuita alla [redacted] s.r.l. in bonis).*

«*Stante, comunque, la mancata proposizione da parte del M.E.F. di ricorso incidentale avverso il capo B) della sentenza di appello, statuente l'integrale conferma del capo IV della sentenza di primo grado, si è formato il giudicato interno in via limitata e specifica alla posizione di [redacted] s.r.l., chiamata in primo grado.*

«*L'istruttoria esperita già dinanzi al Tribunale di Roma ha acclarato, con evidenza documentale, l'estraneità della società convenuta rispetto ai fatti addebitategli dal Ministero. Ad onta di quanto affermato dall'Ente, infatti, la società convenuta è stata chiamata ad eseguire lavori di disinfestazione presso gli Uffici interessati dal morbo della legionella, solamente in data 03/12/2004, ovverosia successivamente alla morte del Sig. [redacted] (25/11/2004) e dunque, a fortiori, altrettanto successivamente al momento in cui la vittima ebbe a contrarre l'infezione.*

«*Tali fatti sono stati confermati e pienamente ratificati dalla sentenza di appello (capo 8) pp. 33 sentenza n. 2024/2015 Corte di Appello di Roma) e risultano dunque cristallizzati stante il decorso del termine cui all'art. 327 c.p.c. e la mancata proposizione, da parte del M.E.F., di ricorso incidentale sul punto» (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata);*



ciò posto - pur avendo preso atto del coinvolgimento in sede di rinvio del [REDACTED] e della [REDACTED] (rispetto ai quali nessuno ha sollevato questioni di legittimazione al processo), e dato atto che gli stessi sono stati coinvolti in sede di rinvio da [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e in qualità di eredi del Sig. [REDACTED] [REDACTED] (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) senza che questi ultimi avessero proposto alcuna domanda nei confronti del [REDACTED] e della [REDACTED] (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) - il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere a disporre il rimborso, in favore degli stessi, delle spese di lite conseguenti al loro coinvolgimento nel giudizio di rinvio, decidendo se l'onere di tali spese spettasse ai riassumenti o, invece, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o alla [REDACTED] s.p.a. quali parti soccombenti;

al contrario, il giudice del rinvio si è limitato a rilevare che: *«Quanto infine alla domanda proposta nei confronti dei signori [REDACTED] e [REDACTED] quali ex soci della società [REDACTED] srl. In via assorbente va rilevato che la pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di tale ultima società è passata in giudicato.*

«Il Tribunale al capo 4) della sentenza impugnata ha infatti così disposto 4) rigetta la domanda proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti di [REDACTED] srl e condanna il medesimo Ministero, ex art 96 cpc, al risarcimento del danno in favore di quest'ultima liquidato in euro 2.000,00, oltre alla rifusione delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 8.000,00 di cui euro 3.000,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorari".

«Con la successiva sentenza n. 2042/2015, la Corte d'Appello di Roma, al capo B) conferma il capo 4 della sentenza impugnata relativo alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al risarcimento in favore della [REDACTED] s.r.l. e il rigetto della domanda e la condanna del Ministero per lite temeraria non sono stati oggetto di ricorso per Cassazione di parte del Ministero per cui le relative statuizioni non



possono essere più oggetto di riforma e va confermato il giudizio di completa estraneità della società ai fatti per cui è causa» (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata);

nonostante queste premesse, tuttavia, il giudice del rinvio non ha adottato - tanto nella motivazione, quanto nel dispositivo - alcuna pronuncia sulle spese in ordine agli odierni istanti; ciò che impone l'accoglimento del ricorso incidentale, con la cassazione sul punto della sentenza impugnata e il conseguente rinvio al giudice del merito, che dovrà, in primo luogo, individuare il soggetto ritenuto responsabile del carico delle spese in favore di [REDACTED] e [REDACTED] e, successivamente, a liquidarle;

sulla base di tali premesse, dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale, dev'essere rilevata la fondatezza del ricorso incidentale, con la conseguente cassazione sul punto della decisione impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità;

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del ricorso incidentale e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di



contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.

Il Presidente

Antonietta Scrima

